II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 1990

in conformità con la decisione 90/511/CEE del Consiglio che stabilisce i paesi alle cui imprese o altre persone giuridiche è estesa la tutela delle topografie dei prodotti a semiconduttori

(90/541/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori [1],

vista la decisione 90/511/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1990, che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori ai soggetti di taluni paesi e territori [2], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che nella suddetta decisione figura un elenco di 21 paesi e territori che devono beneficiare della tutela in base alla direttiva 87/54/CEE;

considerando che la tutela per le persone fisiche è incondizionata, mentre la tutela per le società e le altre persone giuridiche è subordinata alla condizione che le società e le altre persone giuridiche comunitarie beneficino della tutela nel paese o territorio in questione;

considerando che in virtù della decisione 90/511/CEE la Commissione è tenuta a determinare i paesi o territori che soddisfano la suddetta condizione e a darne comunicazione agli Stati membri;

considerando che negli Stati Uniti d'America, in base a decreti provvisori a norma dell'articolo 914 del Semiconductor Chip Protection Act del 1984, la tutela è stata estesa ai proprietari di « mask works » (topografie di semiconduttori) che sono cittadini, domiciliati o autorità sovrane degli Stati membri della Comunità europea e che di conseguenza gli Stati Uniti soddisfano la condizione di reciprocità necessaria per la tutela delle società e delle altre persone giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 90/511/CEE;

considerando che in Svizzera è in via di elaborazione una legge destinata a tutelare le topografie di prodotti a semiconduttori e che nel frattempo la tutela dei medesimi si basa sull'articolo 5 della legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986;

considerando che la Commissione, alla luce degli impegni forniti dalle autorità svizzere, ha concluso che tale tutela, pur essendo di natura diversa da quella offerta dalla direttiva 87/54/CEE, è paragonabile alla medesima ai fini della decisione 90/511/CEE;

considerando che la tutela sulla base della legge svizzera spetta a tutte le persone che sono cittadine o domiciliate in un paese dell'Unione di Parigi, nonché alle società e altre persone giuridiche che hanno un insediamento industriale e commerciale vero ed effettivo in tale paese; che, poiché tutti gli Stati membri aderiscono all'Unione di Parigi, anche la Svizzera soddisfa la condizione sopraccitata,

[1] GU n. L 24 del 27. 1. 1987, pag. 36.
[2] GU n. L 285 del 17. 10. 1990, pag. 31.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I paesi sottoelencati soddisfano la condizione per la tutela delle società ed altre persone giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 90/511/CEE :

— Stati Uniti d'America,
— Svizzera.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1990.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente